



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/1629/C2

Venezia 31 gennaio 2011

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

e p.c. (...)

OGGETTO: **D.M. n. 99 del 28.12.2010 - C.M. n. 100 del 29.12.2010**

- Dimissioni volontarie dal servizio dall' 1-9-2011
- Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per chi matura 40 anni anzianità contributiva al 31.8.2011
- Trattenimento in servizio da 65 a 67 anni di età
- **INDICAZIONI OPERATIVE PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA**

Com'è noto alle SS.LL. il MIUR, con Circolare n. 100 del 29.12.2010, consultabile nella rete INTRANET, ha provveduto a trasmettere il D.M. n. 99 del 28.12.2010 e a fornire indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel predetto D.M.

Nella citata circolare vengono evidenziati i seguenti punti:

- i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità (c.d.quota 96 secondo le varie ipotesi riportate nella circolare);
- il termine dell'**11 febbraio 2011**, fissato dal D.M. 99/2010, per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e ATA, della domanda di dimissioni volontarie, di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio o di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età;
- la **necessità**, per il personale suindicato, di **utilizzare la procedura web POLIS**, disponibile sul sito INTERNET del MIUR (www.istruzione.it), per la presentazione delle predette (ad eccezione delle domande di trattenimento in servizio che continuano ad essere presentate in forma cartacea)

Per quanto attiene l'applicazione della legge 133/2008 e in particolare dell'art. **72, comma 7** (permanenza in servizio da 65 a 67 anni) e dell'art. **72, comma 11** (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva al 31 agosto 2011) si forniscono le seguenti **indicazioni operative**.

Applicazione art. 72, comma 7 legge 133/2008 (permanenza in servizio da 65 a 67 anni – domanda da presentare, in forma cartacea, entro l'11 febbraio 2011 -

La C.M. n. 100/2010 mette in evidenza come l'art. 9, comma 31 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 abbia equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni, con la conseguenza che queste ultime dovranno essere ridotte in misura pari al trattamento retributivo spettante al personale trattenuto in servizio.

Per tale ragione la valutazione delle domande di permanenza in servizio dovrà essere particolarmente rigorosa.

Cessazioni a.s.2011.12 circolare a UST.doc

USR VENETO - Direzione Generale - Ufficio III (Riva di Biasio 1299 - 30135 Venezia)
tel. 041 2723-127/130/131/132 - fax 041 2723118 - e- mail: ufficio3.veneto@istruzione.it

Si rammenta che, secondo le indicazioni contenute nella Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, alla quale rinvia la CM n. 100/2010, le domande di trattenimento in servizio potranno essere accolte esclusivamente nei casi in cui gli interessati, entro il 31 agosto 2011 non raggiungano l'anzianità contributiva di anni 40 e a condizione che non appartengano a categoria con personale in esubero.

Per quanto riguarda **l'accertamento dell'esubero**, da effettuare a cura degli Uffici Scolastici territoriali, si evidenzia quanto segue.

Anche per il prossimo anno scolastico sono previste riduzioni della dotazione organica di tutti gli ordini e gradi di scuola in applicazione del piano programmatico triennale elaborato dal MIUR ai sensi dell'art. 64 del D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni nella legge 133/08.

Non risulta tuttavia agevole individuare, prima della definizione degli organici, in maniera analitica, le singole categorie che potrebbero registrare esubero di personale.

Nello stesso tempo però sussiste, per l'Amministrazione scolastica, l'esigenza prioritaria di evitare l'insorgere di situazioni di soprannumero.

Deve essere quindi considerata con particolare attenzione la capienza della classe di concorso, posto o profilo cui appartiene il personale che ha prodotto domanda di permanenza in servizio.

Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni:

- l'accertamento della presenza o meno dell'esubero dovrà essere effettuato, come per il corrente anno scolastico, verificando i tabulati riassuntivi messi in linea da SIDI dopo la pubblicazione dei movimenti relativi al predetto anno scolastico 2010/11 che, com'è noto, riportano la situazione analitica di ogni singola classe di concorso o categoria di personale.
- Non potranno pertanto essere accolte le domande di trattenimento in servizio qualora il personale richiedente appartenga a categorie o classi di concorso che hanno registrato esubero provinciale, con riferimento all'organico di diritto relativo al corrente a.s. 2010/11, rilevabile dai citati tabulati messi in linea dopo i movimenti, e qualora l'esubero permanga dopo aver detratto il numero di domande di dimissioni volontarie prodotte per il prossimo anno scolastico. Parimenti, tenuto conto delle ulteriori riduzioni di organico da effettuare per il prossimo a.s. 2011/12, non dovranno essere accolte le domande in questione anche in caso di differenza pari a zero tra esubero 2010/11 e domande di dimissioni volontarie per l'a.s. 2011/12.

Ovviamente l'accertamento suindicato, al fine di poter contare su dati certi, potrà avere luogo dopo l'11 febbraio p.v., data di scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie.

E' opportuno sottolineare infine che, secondo le indicazioni del MIUR, l'eventuale accoglimento delle domande di permanenza in servizio di personale che non appartiene a categoria che registra esubero, dovrà far seguito alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dai richiedenti in specifici ambiti e, ferma restando tale valutazione, privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne hanno maturato almeno 35.

Art. 72, comma 11 – Facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40.

Anche per l'applicazione di detta disposizione la CM n. 100/2010 conferma la validità dei criteri stabiliti dalla citata Direttiva n. 94/2009.

La C.M. n. 100/2010 inoltre precisa che l'amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale docente, educativo e ATA, al compimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40 alla data del 31 agosto 2011.

A tal fine i periodi di riscatto e/o di ricongiunzione eventualmente richiesti contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni, nella sola ipotesi in cui siano già stati accettati, da parte degli interessati, i relativi provvedimenti.

Si ritiene utile evidenziare che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dall'art.

7 comma 11 deve essere disposta, ricorrendone le condizioni, a prescindere dall'appartenenza del personale interessato a categoria o classe di concorso con personale in esubero.

Differimento di un anno decorrenza risoluzione unilaterale rapporto lavoro in caso di maturazione classe stipendiale successivamente al 31 agosto 2011

Come precisato dal MIUR con nota prot. n. 657 del 27 gennaio 2011, il personale che si trova nelle condizioni suindicate (40 anni anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2011) e che maturerebbe nel corso dell'anno scolastico successivo un miglioramento stipendiale (scatto d'anzianità) ha titolo, a domanda, al differimento della risoluzione di cui trattasi al 1° settembre 2012.

File elaborato da SIDI

Per facilitare a codesti Uffici scolastici territoriali l'individuazione del personale destinatario della citata risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sarà trasmesso, non appena disponibile, **un file elaborato dal SIDI**, sulla base delle banche dati del MEF, **contenente i nominativi del personale che ha maturato un'anzianità stimata di almeno 28 anni, con riferimento alle posizioni stipendiali in godimento.**

Come per il decorso anno scolastico, codesti uffici avranno cura, una volta ricevuto detto file, di verificare per ogni nominativo la maturazione, alla data del 31 agosto 2011, di un'anzianità contributiva di anni 40, esaminando con precedenza le posizioni di coloro con anzianità di anni 35.

Si precisa che dovranno essere tenuti in considerazione anche coloro che, pur non rientrando nei suddetti elenchi, sulla base degli atti in possesso di codesti Uffici e delle istituzioni scolastiche, risultano aver maturato i predetti 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 agosto 2011.

L'analisi dovrà riguardare anche il personale comandato o utilizzato in altri Uffici o Amministrazioni e quello collocato temporaneamente o permanentemente fuori ruolo per motivi di salute.

Il file elaborato dal SIDI può costituire un utile supporto anche per la verifica delle posizioni stipendiali relative al personale che, maturando 40 anni di anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2011, chiede il differimento della risoluzione del rapporto di lavoro al 1° settembre 2012 per maturazione di un incremento stipendiale successivamente al 31.8.2011.

Trasmissione alle Istituzioni Scolastiche degli elenchi nominativi del personale con **anzianità massima contributiva di anni 40**, per invio preavviso

Gli Uffici Scolastici Territoriali, una volta individuati i nominativi di tutti coloro nei cui confronti deve operare la risoluzione del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2011, li comunicheranno ai Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità che provvederanno a trasmettere loro, **entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011, il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro**, secondo il fac – simile che sarà inviato al più presto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la consueta collaborazione delle SS.LL. e del personale di codesti Uffici e si inviano cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Roberto Spampinato